



Dott.ssa Daniela de Francesco
Notaio

Repertorio n. 30091

Raccolta n. 15558

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il primo giorno del mese di marzo
(01/03/2022).

In Taranto e nel mio studio al Lungomare Vittorio Emanuele
III n.29, alle ore diciassette.

Dinanzi a me dott. DANIELA de FRANCESCO, Notaio in Taranto,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

E' PRESENTE

- CASAROTTI Patrizia, nata a Taranto il 9 febbraio 1965, la
quale dichiara di intervenire al presente atto nella qua-
lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e lega-
le rappresentante dell'Associazione "**Sezione AIL di Taran-
to Organizzazione di Volontariato**", in breve "**AIL Taranto
ODV**", con sede in Taranto alla via Palmiro Togliatti n.23/B
- Quartiere Paolo VI, Codice Fiscale n. 90035400739, iscrit-
ta esclusivamente al Repertorio Economico Amministrativo di
Taranto al n. TA-194826.

Detta comparente, della cui identità personale della compa-
rente io Notaio sono certo, nella detta qualità, mi dichia-
ra che in questo giorno, luogo ed ora è stata ritualmente
convocata in seconda convocazione (essendo andata deserta
la prima) l'assemblea straordinaria della predetta associa-
zione, per discutere e deliberare sul seguente



Firmato digitalmente da
DANIELA DE FRANCESCO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TARANTO:80023530738

	ORDINE DEL GIORNO	
	1. Integrazioni allo Statuto richieste dalla Regione Puglia	
	con pec dell'8 febbraio 2022 (pratica 318860-protocollo 379	
	del 27 dicembre 2021) e, precisamente:	
	a) previsione del Registro dei Volontari, inserita in appo-	
	sito nuovo articolo 8 dedicato a tale categoria;	
	b) riformulazione dell'attuale articolo 7 (soci), che preve-	
	da, in particolare, la possibilità di associare altri Enti	
	del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, a condizione	
	che sia rispettata la disposizione dell'art. 32 comma 2 del	
	D.LGS. 117/2017;	
	c) previsione di modalità di impiego delle risorse umane re-	
	tribuite ex art. 33 comma 1 del D.LGS. 117/2017, inserita	
	in apposito nuovo articolo 9 dedicato alla categoria dei La-	
	voratori;	
	d) modifica del primo comma dell'attuale articolo 16 (che	
	alla luce di quanto sopra diventerà art. 18), relativo ai	
	componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità	
	al disposto dell'art. 34 del D.LGS. 117/2017;	
	- Conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto.	
	2. Ulteriori modifiche statutarie richieste da AIL Naziona-	
	le e, precisamente:	
	a) modifica dell'art. 4 comma 1, sostituendo con lettere	
	h), i) e q) le attività dell'Associazione indicate sotto le	
	lettere e), f) e g), al fine di uniformarsi alle previsioni	

	di cui all'art. 5 del D.LGS. 117/17;	
	b) modifica dell'art. 15 comma 8, con eliminazione del ter-	
	mine "presenti" in quanto la composizione dell'assemblea ne-	
	cessaria allo scioglimento della stessa e la devoluzione	
	del patrimonio richiede il voto favorevole di almeno i tre	
	quarti dei soci iscritti a registro, e non solamente dei so-	
	ci presenti in quella particolare assemblea;	
	c) modifica dell'art. 16 comma 1, con eliminazione dell'in-	
	ciso "in maggioranza", in quanto l'art. 34 D.LGS. 117/17	
	prevede espressamente che il CdA sia composto da soli mem-	
	bri soci dell'Associazione.	
	3. Varie ed eventuali.	
	La costituita signora CASAROTTI Patrizia, nella predetta	
	qualità, mi richiede di far constare dal presente atto lo	
	svolgimento dell'assemblea e le delibere che la stessa	
	andrà ad adottare.	
	Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto	
	sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione la	
	quale constata:	
	- che sono presenti, in proprio e per deleghe, gli associa-	
	ti indicati nell'elenco (estratto dal libro soci) che al	
	presente atto si allega sotto la lettera "A", precisando	
	che le deleghe sono state riconosciute regolari dal Presi-	
	dente e che i presenti costituiscono una maggioranza di ol-	

	tre i 3/4 (tre quarti) degli associati, come previsto dallo	
	statuto per la regolarità del quorum costitutivo;	
	- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre	
	sè medesima quale Presidente, i Consiglieri Raimondi France-	
	sco e Martini Anna, assenti giustificati i signori i Consi-	
	glieri BASSO Giorgio e D'ANGELO Teodora;	
	- che è presente il Sindaco Unico nella persona del Dott.	
	LO SAVIO Giuseppe;	
	- che pertanto la presente assemblea è validamente costitui-	
	ta ai sensi dello statuto sociale ed atta a deliberare sul	
	predetto ordine del giorno.	
	A questo punto il Presidente, passando alla trattazione del-	
	l'ordine del giorno, illustra all'assemblea i motivi per i	
	quali appare necessario procedere all'adeguamento dello sta-	
	tuto dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dal	
	D.Lgs. 117/2017, con conseguente modifica di tutti i punti	
	indicati all'ordine del giorno, per cui la stessa dà lettu-	
	ra all'Assemblea del nuovo testo di statuto aggiornato con	
	le modifiche richieste sia dalla Regione Puglia che dal-	
	l'AIL Nazionale, al fine di procedere alla iscrizione del-	
	l'Associazione nel RUNTS.	
	Il Sindaco Unico, udite le proposte del Presidente, esprime	
	parere favorevole.	
	L'assemblea, quindi, dopo breve discussione, preso atto del	
	parere favorevole del Sindaco Unico, all'unanimità	

	DELIBERA	
	I) di procedere alle integrazioni allo Statuto dell'Associazione	
	richieste dalla Regione Puglia con pec dell'8 febbraio	
	2022 nonchè dall'AIL Nazionale (tutte analiticamente indicate	
	all'ordine del giorno);	
	II) di delegare all'Organo Amministrativo tutti i poteri occorrenti	
	per l'attuazione delle presenti delibere.	
	Il nuovo testo dello statuto dell'associazione, quale risulta	
	dopo le deliberate modifiche, previa lettura da me Notaio	
	datane alla comparente, si allega al presente atto sotto	
	la lettera "B".	
	Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara	
	sciolta l'assemblea alle ore diciotto. La comparente mi dispensa	
	dalla lettura dell'allegato "A".	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale	
	ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", alla comparente	
	che in tutto lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato	
	a mano su cinque pagine di due fogli.	
	Firmato: Patrizia Casarotti, Daniela de Francesco Notaio.	
	Vi è il sigillo.	



ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE
LINFOMI E MIELOMA
TARANTO ODV

Allegato

al N° Rep.

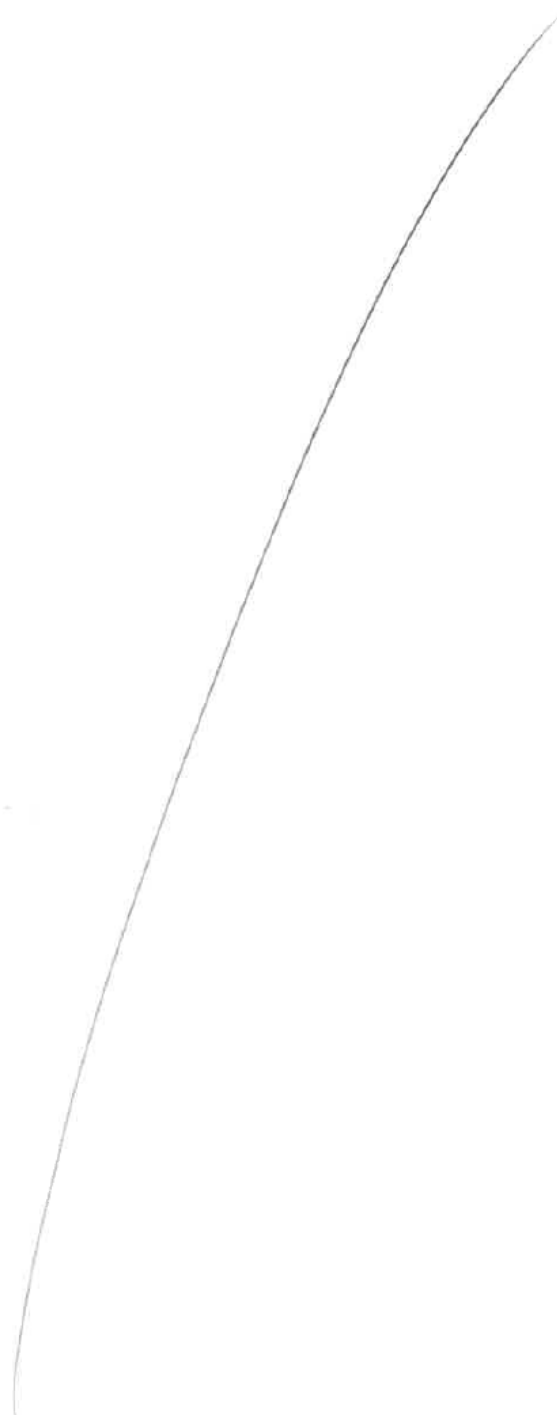
al N° Racc.

A
30091
15558

ELENCO SOCI AIL TARANTO ODV ANNO 2022

- 1 FRANCESCO BELLOCCHIO *per delega*
- 2 LOREDANA PALOMBA *presente*
- 3 PATRIZIA CASAROTTI *presente*
- 4 ERNESTO SARACINO *presente*
- 5 ANNA MARTINI *presente*
- 6 MARINARO ENRICA *per delega*
- 7 VITALE FRANCESCO *per delega*
- 8 MASSIMILIANO NIGRO *presente*
- 9 TEODORA D'ANGELO *per delega*
- 10 ELVIRA AUTIERO *presente*
- 11 LOCOROTONDO ANGELA ANTONIA *per delega*
- 12 EMANUELE LA NEVE *presente*
- 13 SIMONA CARONE *per delega*
- 14 MARIA MICCOLI *per delega*
- 15 ANNUNZIATA BIANCO *per delega*
- 16 DICANIO COSIMO *presente*
- 17 ROSANNA D'ONGHIA *presente*
- 18 ANTONIA FRANCHINO *per delega*
- 19 ANTONIO CAPRARA *presente*
- 20 FRANCESCO RAIMONDI *presente*
- 21 GIORGIO BASSO *per delega*
- 22 D'ANDRIA PAOLA *per delega*
- 23 ANNAMARIA PUZO *presente*
- 24 PIEÙ PROVINCIALI *presente*

Roberta Casarotti



	STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE	
	"Sezione AIL di Taranto Organizzazione di Volontariato"	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE	
	Art. 1	
	Denominazione, sede e durata.	
	È corrente l'Associazione denominata "Sezione AIL di Taranto	
	Organizzazione di Volontariato", in breve "AIL Taranto ODV".	
	L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in	
	qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella	
	corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al	
	pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o	
	dell'acronimo "ODV"", nonché del logo dell'AIL Nazionale.	
	La sede legale è stabilita nel Comune di Taranto.	
	Con delibera dell'Organo Amministrativo può essere mutato	
	l'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne	
	ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni	
	sono articolazioni organizzative di AIL Taranto ODV, prive	
	di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad	
	ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione	
	locale.	
	L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non	
	meno di venti soci.	
	L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in	
	qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto	

	stabilito all'art. 25.	
	Art. 2	
	Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie	
	linfomi e mieloma - AIL Nazionale	
	La Sezione AIL di Taranto ODV aderisce all'AIL Nazionale in	
	qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei	
	Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli	
	obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale,	
	condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e	
	conformandosi alle sue direttive.	
	La Sezione AIL di Taranto ODV gode di autonomia giuridica,	
	gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti	
	di quanto stabilito dal presente statuto.	
	Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di	
	Taranto ODV saranno devolute alla competenza del Collegio	
	dei Probiviri nazionale.	
	SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'	
	Art. 3	
	Scopi e finalità dell'Associazione	
	L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue	
	esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative	
	dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno,	
	la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca	
	scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie,	

	linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il	
	miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria	
	a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle	
	loro famiglie.	
	Art. 4	
	Attività	
	Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione	
	svolge le attività di interesse generale, ai sensi dell'art.	
	5 comma 1 del D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche e	
	integrazioni, di cui alle seguenti lettere:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla	
	legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del	
	Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	

	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
	di interesse generale di cui al presente articolo;	
	l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	
	delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonchè ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.	
	Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione	
	potrà in via esemplificativa e non esaustiva: nei limiti dei	
	mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche	

	convenzionandosi con Enti pubblici e non con privati -	
	patrocinare, promuovere, organizzare, gestire, in proprio,	
	per conto altrui, direttamente, con o tramite altri -	
	iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:	
	a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di	
	ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia,	
	epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia	
	delle leucemie;	
	b/1) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi	
	di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggiore	
	numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo	
	studio delle leucemie;	
	b/2) sostenere i centri ematologici, provinciali o di	
	riferimento della Città di Taranto;	
	c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere	
	l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente	
	avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di	
	nuove leve di ricercatori;	
	d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e	
	patrocinare convegni di studio, congressi e corsi di	
	aggiornamento;	
	e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle	
	Autorità, di Enti Istituzionali, Società e privati	
	cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative	
	alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che	

	esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro	
	i tumori maligni;	
	f) offrire agli Organi legislativi e di governo della	
	Regione Puglia e degli altri Enti locali, una responsabile	
	collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella	
	formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi	
	provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di	
	persuasione, stimolo e pressione;	
	g) collaborare con le Autorità, con gli Istituti ed i	
	Servizi dipartimentali universitari e con le altre	
	Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel	
	miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia	
	dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei	
	leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;	
	h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le	
	sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche	
	sottoscrizioni.	
	Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente	
	in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati con	
	prestazioni personali, spontanee e gratuite.	
	L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da	
	quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e	
	ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti	
	consentiti ai sensi di legge, anche con specifico	

	riferimento alle previsioni in materia di volontariato.	
	Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro	
	puntuale individuazione.	
	RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO	
	Art. 5	
	Risorse e strumenti	
	Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente,	
	l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o	
	utile alla realizzazione degli scopi associativi. In	
	particolare potrà:	
	a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e	
	commerciali, in proprio o mediante convenzioni;	
	b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria,	
	partecipazioni in Enti o Società;	
	c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere	
	patrimoniale;	
	d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare,	
	dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni	
	mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti,	
	attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi	
	di trasporto.	
	L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla	
	realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività	
	di raccolta fondi, anche in forma organizzata e	
	continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o	

	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di	
	modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi	
	volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico.	
	Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione	
	AIL di Taranto ODV può ricevere soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate.	
	L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione	
	che rimanga secondario e strumentale rispetto allo	
	svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso	
	delle suddette spese.	
	Art. 6	
	Entrate e Patrimonio	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
	a) quote versate dai soci;	
	b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e	
	giuridiche;	
	c) donazioni, eredità e legati;	
	d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello	
	Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati,	
	italiani e stranieri;	
	e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed	
	altre iniziative ed attività promosse nell'interesse	
	dell'Associazione e da questa autorizzate;	

	f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile	
	con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e	
	proventi da attività diverse secondarie e strumentali.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni	
	mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il	
	patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una	
	particolare destinazione dal donatore o testatore, è	
	disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed	
	investimento dell'Associazione.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie	
	e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché	
	componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o	
	di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA	
	Art. 7	
	Soci	
	L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a	
	venti persone fisiche.	

	Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età	
	che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione,	
	sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a	
	prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria	
	attività per il perseguimento delle finalità associative, e	
	versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Possono, tuttavia, essere ammessi come Associati, anche	
	altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a	
	condizione che il loro numero non sia superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero delle associazioni di	
	volontariato.	
	I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita	
	domanda scritta, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel	
	libro Soci.	
	Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della	
	domanda di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di	
	Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro	
	sessanta giorni, motivandola.	
	L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo	
	indeterminato e non può essere disposta per un periodo	

	temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.	
	La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto	
	possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio	
	dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia	
	motivo.	
	I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti	
	contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico.	
	Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Art. 8	
	Volontari	
	Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione	
	prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività	
	spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto,	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario.	
	Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni	
	caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 le	
	spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate	
	anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi	

	dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purch� non superino gli	
	importi periodicamente indicati da apposita delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, delibera che previamente	
	stabilisca, inoltre, le tipologie di spese e attivit� di	
	volontariato per le quali � ammessa questa modalit� di	
	rimborso.	
	La qualit� di volontario � incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il	
	volontario � socio o associato o tramite il quale svolge la	
	propria attivit� volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente	
	coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro	
	funzioni.	
	I soci che prestano attivit� di volontariato ai sensi	
	dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono	
	assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo	
	svolgimento dell'attivit� stessa, nonch� per la	
	responsabilit� civile verso terzi.	
	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	Art. 9	
	Lavoratori	
	L'associazione pu� assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio	

	regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a	
	qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso,	
	il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al cinquanta per cento del numero dei	
	volontari.	
	Art. 10	
	Diritti e doveri dei Soci	
	Tutti i Soci hanno il diritto di:	
	a) votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della	
	quota associativa;	
	b) essere informati sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;	
	d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle	
	delibere assembleari.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di esaminare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Tutti i Soci hanno il dovere di:	
	a) rispettare il presente statuto e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	b) versare la quota associativa annuale il cui importo è	

	stabilito dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 11	
	Perdita della qualifica di Socio	
	I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:	
	- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al	
	Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere	
	dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;	
	- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con	
	effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la	
	comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio	
	escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi	
	dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	
	In particolare, l'esclusione è deliberata per:	
	a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per	
	l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per	
	inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei	
	Regolamenti eventualmente previsti;	
	b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa	
	protratto per almeno tre mesi e decorsi venti giorni dal	
	ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da	
	parte del Consiglio di Amministrazione;	
	- causa di morte.	
	I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che	
	siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del	

	rapporto associativo, non possono ripetere i contributi	
	versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio	
	dell'Associazione.	
	ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI,	
	GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI	
	Art. 12	
	Organi ed altre funzioni	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo.	
	Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni	
	assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e	
	il Tesoriere.	
	Art. 13	
	Gratuità degli organi e delle cariche sociali -	
	conflitto di interessi	
	Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra	
	carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso,	
	salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	Il predetto principio può non applicarsi ai componenti	
	dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di	

	professionalità di cui al Codice Civile.	
	Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti	
	dell’Organo di Controllo, ove ricorra un’ipotesi di	
	conflitto di interessi, non possono essere	
	contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi	
	in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che	
	operino in medesimi o analoghi settori.	
	La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal	
	Regolamento AIL Nazionale.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 14	
	Composizione dell’Assemblea	
	L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed	
	è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.	
	Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e	
	straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della	
	quota associativa e iscritti nel libro Soci.	
	Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato	
	la quota associativa per tre mesi.	
	Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee	
	ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i	
	componenti dell’Organo di Controllo e del Comitato	
	Scientifico.	
	L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e,	
	in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più	

	anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in	
	difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci	
	presenti.	
	Art. 15	
	Competenze dell'Assemblea	
	L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:	
	a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	b) nomina e revoca il Presidente;	
	c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti	
	dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso	
	di organo monocratico;	
	d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero	
	qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione	
	non sia attribuita all'Organo di Controllo;	
	e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle	
	domande di ammissione non accolte dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	sull'esclusione dei soci;	
	g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di	
	quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei	
	casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del	
	Consiglio di Amministrazione;	

	h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui	
	il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;	
	i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione	
	ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su	
	quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.	
	L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:	
	a) delibera sulle modifiche dello Statuto;	
	b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o	
	scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del	
	patrimonio;	
	c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un	
	Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;	
	d) delibera su ogni altro argomento di carattere	
	straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Art. 16	
	Convocazione dell'Assemblea	
	Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal	
	Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non	
	meno di quindici giorni prima della data fissata per	
	l'adunanza in prima convocazione.	

	L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso	
	luogo indicato nell'avviso di convocazione.	
	Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione	
	sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a	
	mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con	
	ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro	
	mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e	
	con preavviso di almeno quindici giorni. L'avviso è inviato	
	altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al	
	Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo	
	di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la	
	data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda	
	convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può	
	essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.	
	In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il	
	luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e	
	degli argomenti da trattare.	
	L'avviso può anche indicare la data per la seconda	
	convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno	
	della prima.	
	Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano	
	modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il	
	nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno	
	venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in	
	prima convocazione.	

	L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due	
	volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del	
	bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo	
	altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi	
	previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle	
	cariche sociali.	
	L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può	
	essere inoltre convocata:	
	a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;	
	b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;	
	c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di	
	Controllo.	
	Art. 17	
	Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita con la presenza della metà più uno dei soci	
	aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece,	
	qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.	
	L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita,	
	sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art.	
	21 del codice civile.	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo	
	delega scritta solo ad altri soci che non siano componenti	
	del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di	

	due deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.	
	Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e	
	consuntivi ed in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità, i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione non hanno diritto di voto.	
	Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che	
	straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.	
	Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli	
	organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera	
	eletto:	
	a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio	
	da maggior tempo;	
	b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia	
	ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del	
	ballottaggio;	
	c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più	
	anziano di età.	
	Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo	
	occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi	
	diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di	
	almeno i tre quarti dei soci iscritti a registro.	
	Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si	

	redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal	
	Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni assembleari.	
	Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci,	
	anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità	
	previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.	
	Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla	
	legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti	
	o astenuti.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	
	Art. 18	
	Composizione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di	
	cinque e un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea,	
	scelti tra i propri soci.	
	Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non	
	partecipino a tre riunioni consecutive.	
	Il consiglio dura in carica tre anni ed è rinnovabile sempre.	
	In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere,	
	si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione	
	dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica	
	fino alla scadenza dell'originario Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Consiglio decade integralmente se viene meno la	
	maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria	

	la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.	
	Art. 19	
	Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli	
	che la legge o il presente statuto riservano	
	inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione:	
	a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca	
	Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La	
	carica di Segretario può essere cumulabile con quella di	
	Tesoriere;	
	b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel	
	numero massimo di due;	
	c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il	
	suo Presidente;	
	d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale	
	decisione di non ammissione;	
	e) stabilisce la quota associativa annuale;	
	f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione,	
	ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui	
	è istituita la sede legale;	
	g) istituisce eventuali delegazioni;	
	h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e	
	convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per	

	l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative	
	nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie	
	ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e	
	immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il	
	perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di	
	delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;	
	i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo,	
	quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei	
	casi in cui è previsto dalla legge;	
	j) individua le attività diverse da quelle di interesse	
	generale e ne documenta il carattere secondario e	
	strumentale nella relazione di missione.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe	
	specifiche ai propri componenti nonché deliberare di	
	conferire procure per singoli atti e contratti o per	
	categorie di atti e contratti.	
	Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i	
	Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione	
	Puglia alla designazione della terna di candidati da	
	proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del	
	Consiglio di Amministrazione Nazionale.	
	Art. 20	
	Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica	
	convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima	

	entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di	
	bilancio consuntivo, preventivo e di bilancio sociale,	
	quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.	
	Il Consiglio si riunisce, altresì, ogniqualvolta il	
	Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano	
	richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo	
	dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti	
	dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni	
	dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo	
	di Controllo.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede	
	legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.	
	Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno	
	dieci giorni, mediante lettera o altre modalità	
	equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di	
	ricezione.	
	In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il	
	luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e	
	degli argomenti da trattare.	
	Art. 21	
	Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono	
	validamente costituite con la presenza della maggioranza dei	
	suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente,	

	ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere	
	più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per	
	delega.	
	Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi	
	componenti presenti, computando tra questi anche gli	
	astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente	
	dell'adunanza.	
	Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i	
	componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di	
	regola ne redige il verbale.	
	Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto	
	di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro	
	membro da lui designato.	
	Delle riunioni si redige verbale, debitamente firmato dal	
	Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno	
	svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere	
	identificato da tutti gli altri e che sia in grado di	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli	
	argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e	
	visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il	
	Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il	

	Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine	
	di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo	
	verbale.	
	Art. 22	
	Presidente e Vicepresidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il	
	Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a	
	tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di	
	proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare	
	avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di	
	stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto	
	connesso o consequenziale.	
	Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal	
	presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e	
	le riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla	
	cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è	
	rieleggibile.	
	In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del	
	Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal	
	Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).	
	ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE	
	Art. 23	
	Organo di Controllo	
	L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due	

	supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci,	
	nominando tra essi il Presidente, ovvero l'unico componente	
	nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra	
	gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro	
	effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro	
	dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt.	
	2397 e 2399 del codice civile.	
	I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili con	
	un massimo di due mandati.	
	La carica di componente dell'Organo di Controllo è	
	incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della	
	Sezione AIL e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri	
	devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di	
	conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.	
	I membri supplenti, in ordine di anzianità di età,	
	sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi	
	motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del	
	mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla	
	successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.	
	L'Organo di Controllo:	
	a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni	

	esercizio sociale, una relazione sull'andamento	
	amministrativo-contabile ed economico-finanziario;	
	c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o	
	a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d) monitora l'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare	
	riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in	
	merito allo svolgimento di attività di interesse generale e	
	di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle	
	attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del	
	patrimonio;	
	e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai	
	sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida	
	di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;	
	f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	Delle riunioni si redige verbale, debitamente firmato dal	
	Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.	
	La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge	
	ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale,	
	o da una società di revisione, oppure dall'Organo di	
	Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro. L'incarico è conferito	

	dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.	
	Art. 24	
	Comitato Scientifico	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato	
	Scientifico composto da non meno di tre membri - anche non	
	soci - nominando tra essi il Presidente.	
	I componenti durano in carica per tre anni e sono	
	rieleggibili, svolgendo la loro attività gratuitamente.	
	Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non	
	vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi	
	dell'Associazione per attività di assistenza, studio e	
	sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un	
	preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e	
	assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta	
	e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza	
	della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Delle riunioni si redige verbale, debitamente firmato dal	
	Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.	
	Art. 25	
	Tesoriere	

	Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del	
	Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o	
	decadenza.	
	Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché	
	alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso	
	lo svolgimento delle seguenti mansioni:	
	a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità	
	dell'Associazione;	
	b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o	
	postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo	
	le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;	
	d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione	
	amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione	
	nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	cui partecipa senza diritto di voto.	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO	
	Art. 26	
	Esercizio sociale e Bilanci	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio	
	di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il	
	bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei	

	casi in cui è previsto dalla legge.	
	Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati	
	dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AII	
	Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione,	
	nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.	
	Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione	
	che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	Art. 27	
	Scioglimento dell'Associazione	
	L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in	
	sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del	
	presente Statuto.	
	In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero	
	dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in	
	numero superiore entro un anno.	
	L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione,	
	con le stesse maggioranze:	
	a) nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di	
	liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice	
	civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione	
	del medesimo;	

[illegible]

[illegible]